

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3202

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Disposizioni per favorire l’occupazione

Presentata il 30 giugno 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e per disoccupati senza limiti di età, al fine di tutelare le categorie che sono in condizioni di criticità.

Infatti la grave crisi economico-sociale che ha pesato e che, nonostante alcuni segnali positivi, sta incidendo in modo grave sul tessuto economico-sociale e occupazionale del nostro Paese necessita, per superarla, di misure adeguate che possano contribuire a fare crescere l’occupazione soprattutto con la stipulazione di contratti a tempo indeterminato.

È da sottolineare come i dati dell’Istituto nazionale di statistica riferiti al primo trimestre del 2015 dimostrino un tendenza, seppur lieve, di crescita di occupati su base annua (+ 133.000). L’aumento riguarda entrambi i sessi e tutte le ripartizioni territoriali soprattutto al

nord (+ 0,6 per cento, 71 mila unità) e nel Mezzogiorno (+ 0,8 per cento, 47.000 unità). Al calo degli occupati nelle classi di età 15-34 anni e 35-49 anni (−1,7 per cento e −1,4 per cento rispettivamente) continua a contrapporsi la crescita dei soggetti con età superiore a 50 anni (+ 5,3 per cento).

Questi dati dimostrano in modo inequivocabile come occorra intervenire con misure adeguate per facilitare l’ingresso dei lavoratori nelle aziende, così come prevedono le disposizioni della presente proposta di legge.

La crisi economico-sociale dell’Italia ha gravato soprattutto sulle regioni del Mezzogiorno contribuendo a fare perdere moltissimi posti di lavoro. Molte aziende hanno chiuso, molti piccoli imprenditori hanno fallito e molte persone, anche in età avanzata, hanno perso il loro lavoro.

Pertanto, in relazione a tale situazione, lo Stato deve intervenire con misure che

possano contribuire a fare crescere l'occupazione, soprattutto quella stabile (contratti a tempo indeterminato), che possano permettere ai giovani di entrare nel mondo del lavoro con più facilità.

È necessario, comunque, tutelare anche i meno giovani: ovvero coloro che, in età anche avanzata, hanno perso il loro lavoro e si trovano in stato di disoccupazione.

La presente proposta di legge è quindi rivolta ai datori di lavoro che vogliono assumere personale per permettere alle loro aziende di affermarsi sul mercato e di contribuire, in questo modo, alla crescita economica del nostro Paese.

La presente proposta di legge introduce, in via sperimentale, fino al 30 giugno 2018, un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori che hanno, come già precisato, un'età compresa tra 18 e 35 anni non-

ché lavoratori che hanno perso il loro lavoro, questi ultimi senza limiti di età.

È fondamentale, infatti, come rilevato, superare le criticità di quanti perdono il lavoro in età avanzata che non riescono a trovare una nuova occupazione e che, allo stesso tempo, non hanno i requisiti necessari per andare in pensione. La presente proposta di legge vuole garantire proprio a questi lavoratori la possibilità di rientrare nel mercato del lavoro affinché con la loro esperienza possano contribuire a fare crescere le aziende nelle quali sono assunti.

Una proposta di legge necessaria che, consentendo ai datori di lavoro di poter beneficiare di un incentivo fondamentale per l'assunzione di persone che altrimenti rimarrebbero escluse dal mercato del lavoro, contribuirà a creare nuova occupazione, a migliorare il tessuto produttivo del nostro Paese e a favorirne la crescita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile è istituito, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni nonché disoccupati, senza limiti di età, con figli a carico, di seguito denominato « incentivo ».

2. L'incentivo non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 30 giugno 2018.

ART. 2.

1. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di diciotto mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili nel periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore assunto ai sensi della presente legge.

2. L'incentivo è corrisposto, per un periodo di dodici mesi ed entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo ai sensi del comma 1.

3. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei

lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso. Entro il medesimo termine l'INPS, con propria circolare, disciplina le modalità per l'attuazione del presente comma.

ART. 3.

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è riconosciuto dall'INPS con le modalità di cui al presente articolo. L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione all'incentivo da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di un'effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo medesimo.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, in favore del soggetto richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dall'incentivo spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso soggetto richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo.

3. Entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi successivi allo scadere del termine di cui al comma 2, il soggetto richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo.

4. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai commi 2 e 3, il soggetto richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che sono rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

5. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande alle quali ha fatto seguito l'effettiva stipulazione del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale.

6. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4.

1. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2014-2020, nonché sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai programmi operativi regionali cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo di cui alla presente legge sia coerente con gli obiettivi per il Piano di azione coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il medesimo Piano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo.

2. La decisione regionale di attivare l'incentivo deve indicare l'ammontare massimo delle risorse destinate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS.

3. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi operativi regionali imputandole alle disponibilità di tesoreria del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. Le predette risorse di cui al comma 3 del presente articolo sono riassegnate per le finalità di spesa ivi previste al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'indicazione degli importi destinati per singola regione anche ai fini della procedura di monitoraggio di cui al comma 6 dell'articolo 3.

5. La decisione regionale di cui al comma 2 non prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 5.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

2. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 4, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'INPS ne dà apposita diffusione.

3. L'INPS fornisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attivazione dell'incentivo.

PAGINA BIANCA



17PDL0041040